

Fucilato per detenzione di fucile

Giuseppe lo Bosco, caltabellotese di 23 anni fu fucilato in seguito ad una sentenza del 16 dicembre 1850 dal Consiglio di Guerra di Guarnigione di Girgenti.

DI ADA ARCURI

Condannato alla fucilazione perchè in possesso del fucile. Giuseppe lo Bosco, figlio di Pietro, aveva appena 23 anni. Di professione "villico", fu fucilato in seguito ad una sentenza del Consiglio di Guerra di Guarnigione di Girgenti, riunitosi il 16 dicembre del 1850.

L'Italia non era ancora stata unificata e le regole di Ferdinando II, re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.ec.ec., erano non certo ispirate al criterio della moderna cultura dei diritti dell'uomo.

Il giovane caltabellotese fu trovato in possesso di un fucile. Badate bene, in possesso di un fucile che non era il corpo di reato di unomicidio.

L'imputazione fu di "reato di detenzione di un fucile in contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16 giugno 1849".

Il povero giovane fu fucilato, e lo certifica il "giudice Regio di caltabellelotta che sopra la descritta sentenza ha avuto piena esecuzione ne' termini di legge il dì 23 dicembre 1850 nel largo del Ss Salvatore del detto Comune in persona del condannato Giuseppe lo Bosco". Tempi duri, durissimi, tanto che due anni prima, il 12 gennaio 1848 si concretizzarono i moti rivoluzionari che in Sicilia furono i primi che ebbero luogo in quell'anno. Come si legge nella sentenza, il Consiglio di Guerra ebbe sprazzi di "magnanimità": la fucilazione fu preceduta

da "non meno di dodici ore di cappella pel conforto di nostra Sagrosanta Religione".

Povero "villico" lo Bosco, figlio di Pietro. Doveva confortarsi religiosamente per non aver commesso nessun omicidio. La sua colpa era quella di aver detenuto un fucile senza averlo utilizzato. Cosa sarebbe successo oggi in sede dibattimentale! Ma 158 anni fa la realtà isolana era ben altra cosa.

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.

CA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Il Consiglio di Guerra di Guarnigione nella Provincia di Girgenti convocato in modo subitaneo composto dai Signori

Cav. D. Emiddio IZZI Mag. del 5. di linea Presid.	} Giudici
D. Leonardo Vanni Capitano de' sedentanei	
D. Ferdinando Valente idem del 5. di linea	
D. Francesco Francazio 1. Tenente idem	
D. Beniamino Solari 2. Tenente idem	
D. Antonio Renza Alfiere idem	
Lorenzo Rinaldi 2. Sergente idem	} Giudici
Antonio Giamboni idem idem	
D. Vito Fondacaro 1. Tenente del 2. Battaglione Cacciatori Commissario del Re Relatore	
Francesco Presta 2. Serg. dello stesso Corpo Cancell.	

Riunito nell' aula del Tribunale Civile di questo Capoluogo d'ordine del Sig. Colonnello Comandante le armi nella Provincia in data del 16. Dicembre 1850, per giudicare il nominato Giuseppe lo Bosco figlio di Pietro di anni 23, villico, nato e domiciliato in Caltabellelotta.

Accusato del reato di detenzione di un fucile in contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16. Giugno 1849.

Inteso il Commissario del Re nelle sue orali conclusioni, non che l'accusato ed il suo Difensore in tutti i mezzi di difesa.

Il Presidente dietro il riassunto della causa ha proposto al Consiglio la seguente questione Giuseppe lo Bosco è egli colpevole del reato di detenzione d'arma vietata (Fucile) in contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16 Giugno 1849?

Visti gli atti, intesi i testimonii, l'accusa e la difesa.

Vista l'ordinanza sudetta e la dichiaratoria del 13 Settembre 1849.

Visto l'articolo 50. LL. pp. pp.

IL CONSIGLIO DI GUERRA

Dietro la proposta fatta dal Presidente uniformemente alle conclusioni del Commissario del Re, ad unanimità ha dichiarato consta che Giuseppe lo Bosco sia colpevole del reato di cui sopra è parola.

Fatta la dichiarazione di reità.

Il Presidente ha interpellato il Consiglio se crede applicarsi al colpevole Giuseppe lo Bosco la pena prevista dall'articolo 3. della ripetuta ordinanza e 296. LL. pp. pp. proposta dal Commissario del Re.

Visto l'articolo 3. della ripetuta ordinanza, e 296. LL. pp. pp.

IL CONSIGLIO STESSO

Ad unanimità ha deciso applicarsi la pena proposta dal Commissario del Re, e quindi ha condannato e condanna Giuseppe lo Bosco figlio di Pietro da Caltabellelotta alla pena di morte da eseguirsi con la fucilazione in luogo pubblico in Caltabellelotta ove commise il misfatto per le cure del Capitano d'armi di quel Distretto giusta la norma, dopo non meno di dodici ore di cappella pel conforto di nostra Sagrosanta Religione.

Al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Regio Erario.

Ed ha finalmente ordinato che della presente sentenza se ne stampassero 300 copie per deponersi giusta la norma.

Il tutto a cura del Commissario del Re.

Fatto, giudicato e pubblicato oggi in Girgenti in continuazione del dibattimento li 17. Dicembre 1850 alle ore 3. di notte.

IL CONSIGLIO DI GUERRA
(Sieguono le firme)

Il Giudice Regio di Caltabellelotta certifica che la sopra descritta sentenza ha avuto piena esecuzione ne' termini di legge il dì 23. Dicembre 1850. nel largo del Ss. Salvatore del detto Comune in persona del condannato Giuseppe lo Bosco

Per copia in estratto conforme all'originale
Il Cancelliere = Francesco Presta 2. Sergente
Visto
Il Commissario del Re Relatore
Vito Fondacaro 1. Tenente